



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BITONCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 2013

Modifica degli articoli 2397 e 2477 del codice civile concernenti gli organi di controllo delle società di capitali

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 2477 del codice civile disciplina la nomina del collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni (120.000 euro) e nei casi in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, nel caso in cui la società controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti o nel caso in cui, per due esercizi consecutivi, abbia superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-*bis* del codice civile; tali limiti sono: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale 4.400.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.800.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità. Negli altri casi la nomina del collegio è facoltativa e deve essere prevista dall'atto costitutivo della società. Il comma 1 dell'articolo 1 del presente disegno di legge, che sostituisce il citato articolo 2477 del codice civile, non modifica le condizioni di obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo, ma dispone che l'organo stesso, se nominato, sia composto da

un solo membro per consentire un significativo risparmio di costi a carico della società.

L'articolo 2397 del codice civile disciplina la composizione del collegio suindicato, che deve essere formato da tre o da cinque membri effettivi, soci o non soci, oltre a due sindaci supplenti. Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra i revisori dei conti legali iscritti nell'apposito registro; i restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti tra gli iscritti agli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o tra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. Il presente disegno di legge, al comma 2 dell'articolo 1, che sostituisce il citato articolo 2397 del codice civile, introduce un'importante semplificazione, differenziando la composizione dell'organo di controllo sulla base di alcune caratteristiche della società. In particolare, viene stabilito che, se la società ha un capitale sociale inferiore a 10 milioni di euro, l'organo di controllo è composto da un solo membro, scelto tra i revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 2477 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2477. - (*Sindaco e revisione legale dei conti*). - L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, la nomina di un sindaco o di un revisore.

La nomina del sindaco è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.

La nomina del sindaco è altresì obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-*bis*.

L'obbligo di nomina del sindaco di cui alla lettera *c)* del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma si applicano le disposizioni in materia di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato».

2. L'articolo 2397 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2397. - (*Composizione del collegio*). - Nelle società aventi capitale sociale non inferiore a 10 milioni di euro e in quelle quotate in mercati regolamentati il collegio sindacale è composto da tre o da cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente sono scelti tra i revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, sono scelti tra gli iscritti agli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o tra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Per le società aventi capitale sociale inferiore a 10 milioni di euro l'organo di controllo è composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro».